

IL SINDACO
Pasquale CASCELLA

IL SEGRETARIO GENERALE *W. Car...*
In assenza *[Signature]*
Il Vice



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addi 26 giugno 2014

IL SEGRETARIO GENERALE *W. Car...*
In assenza *[Signature]*
Il Vice

N. 138
del 26-6-14
Prot. int. 156/26-6-14

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL MANTENIMENTO DEL GIUDICE DI PACE
- ISTITUZIONE POLO DELLA LEGALITA'.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi 26 GIU 2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. REP. 2313

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 35/185 trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addi 26 GIU 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile
Esperto Giuridico Amministrativa
Dot. Carlo CARBONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _____ decorsi 10 giorni dell'ultimo di pubblicazione ai sensi art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data

Il Funzionario/Responsabile

Parere positivo sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addi 26-6-14

Il Dirigente SETTORE
DI
SUPPL.

Parere positivo sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addi 26-6-14

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Addi 26-6-14

Il Responsabile del Procedimento

Addi 26-6-14

L'Assessore proponente

IL SINDACO
Pasquale CASCELLA

L'anno duemila quattordici il giorno 26 del mese di giugno alle ore 13,00 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presente	Assente	
CASCELLA Pasquale	Sindaco	X		<i>[Signature]</i>
RIZZI FRANCBANDIERA Anna	Vice Sindaco	X		<i>[Signature]</i>
CAROPPO Giuseppina	Assessore	X		<i>[Signature]</i>
DIPALO Francesco	Assessore	X		<i>[Signature]</i>
DIVINCENZO Antonio	Assessore	X		<i>[Signature]</i>
LANOTTE Marcello	Assessore	X		<i>[Signature]</i>
PELLE Angela Altomare Azzurra	Assessore	X		<i>[Signature]</i>
PISICCHIO Patrizia Irene	Assessore	X		<i>[Signature]</i>
RIZZI Antonio	Assessore	X		<i>[Signature]</i>

Pasquale CASCELLA

Presiede il Sindaco _____

In assenza del Segretario Generale
Il Vice Dot. Carlo CARBONE

Partecipa il Segretario Generale _____

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che con decreto legislativo 7/9/2012 n.155 avente ad oggetto " Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero", a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14/9/2011, n.148, sono state riviste le circoscrizioni giudiziarie con la previsione, tra l'altro, della soppressione, unitamente ad altre 220, della sezione distaccata del Tribunale di Trani avente sede a Barletta;
- Che l'art. 8 del citato decreto legislativo n.155/2012, prevedeva che, previo parere, tra gli altri, delle amministrazioni locali interessate, disponibili a farsi carico delle spese di gestione e manutenzione degli immobili, il Ministero della Giustizia, in presenza di specifiche ragioni organizzative o funzionali, poteva disporre l'utilizzo a servizio del Tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2 (13/2/2012), degli immobili di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'art.19 della legge 30/3/1981 n. 119, adibiti a servizio delle sezioni distaccate soppresse;
- Considerato che, pur non potendosi applicare per la sede della sezione distaccata di Barletta l'ipotesi prevista dal citato art. 8 (non essendo la stessa stata oggetto di finanziamenti ai sensi dell'art.18 della legge 30/3/1981 n.119), ugualmente sono state poste in essere tutte le possibili iniziative mirate a consentire il prosieguo dell'attività giurisdizionale di tale sede; a tale fine miravano sostanzialmente la delibera n.47/2013 del Commissario Straordinario dott.ssa Manzone, l'istanza a firma del Sindaco Cascella indirizzata al Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri n. 43885/gab dell'1/8/2013, la deliberazione del Consiglio Comunale di Barletta n.13 del 6/9/2013 (con quest'ultimo provvedimento veniva avanzata l'ipotesi di configurare la sede operativa di Barletta quale sede dello stesso Tribunale di Trani configurato quale Tribunale policentrico in considerazione dell'analoga configurazione della Provincia Barletta – Andria - Trani);
- Ritenuto però che il Ministero ha mantenuto ferma la applicazione del decreto legislativo n.155, trasferendo gli uffici giudiziari che avevano sede a Barletta nella sede centrale di Trani;
- Che pertanto rimaneva a Barletta, quale unico presidio giudiziario, l'ufficio del Giudice di Pace, oggetto peraltro anch'esso di un progetto di riforma e di revisione delle sedi che prevedeva l'accorpamento presso la sede centrale del circondario, vale a dire nella sede di Trani;

Considerato comunque

- che l'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 156/2012 prevedeva, per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, la possibilità di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo;
- che il Comune di Barletta ha inteso avvalersi di tale facoltà, anche a seguito delle intese assunte dal Commissario Straordinario dott.ssa Anna Maria Manzone con la delegazione della locale associazione avvocati;
- che la richiesta di mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace, formulata con la deliberazione di Commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 62 del 18/4/2013, conteneva il formale impegno da parte del Comune di Barletta ad assumere gli oneri relativi alle spese, al personale amministrativo ed all'erogazione del servizio giustizia;

- Difatti nella parte dispositiva di tale provvedimento si legge: *Il Commissario Straordinario.....omissis.....Delibera:*
"MANTENERE l'Ufficio del giudice di pace del Comune di Barletta alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 156/2012 e dalle istruzioni ministeriali e, per l'effetto, **ESPLICITAMENTE ASSUMERE IMPEGNI** relativi alle spese, al personale amministrativo ed all'erogazione del servizio giustizia per quanto concerne, in particolare, gli oneri economici, la pianta organica, l'individuazione del personale da mettere a disposizione, l'utilizzazione del personale;
CONVOCARE, nel breve termine, specifica conferenza dei dirigenti del Comune di Barletta, ancor prima dell'eventuale provvedimento assentivo del Ministero della Giustizia, al fine di avviare la fase propedeutica di individuazione del personale da destinare all'ufficio del giudice di pace;
INVIARE al Ministero della Giustizia, con posta certificata del Commissario Straordinario, la presente deliberazione, con lettera di accompagnamento, al seguente indirizzo: gdp.uff3.capodipartimento.dog@giustiziacerit.it;
DEMANDARE gli adempimenti consequenziali, ciascuno di essi in relazione alle rispettive linee di attività, anche in ordine agli appostamenti del bilancio annuale di previsione 2013 e triennale 2013/2015, secondo norme e principi di razionalizzazione in riduzione della spesa, in applicazione della cosiddetta *spending review* - per ciò che concerne gli oneri economici, la pianta organica, l'individuazione del personale da mettere a disposizione, l'utilizzazione del personale - ai settori *Bilancio e programmazione economico-finanziaria, Organizzazione e sviluppo risorse umane, Settore Manutenzioni (Servizio Demanio, patrimonio, ufficio casa), Settore Servizi generali, istituzionali e decentramento;*"
- Che le indicazioni alle quali il Commissario Straordinario si è riportato sono quelle dettate dal D.Lgs n. 156 del 7/9/2012 in ordine sia agli oneri economici (il Comune di Barletta deve farsi integralmente carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, restando a carico dell'amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dal Comune di Barletta), sia in merito al personale da adibire a tale ufficio (la **dotazione organica** del personale amministrativo deve essere coperta con personale del Comune di Barletta appartenente a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l'amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, idonei a consentire l'erogazione del servizio giustizia);

Considerato che, in riscontro alla istanza presentata dal Comune di Barletta

- Con Decreto del Ministro della Giustizia del 7 marzo 2014, avente ad oggetto - Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156-, all'art. 1, si prevede che " Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificatamente indicati nell'allegato 1";
- Che al citato allegato 1 del summenzionato decreto vi è la indicazione del giudice di pace di Barletta, nell'ambito del Circondario di Trani, Distretto di Bari, tra gli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156;
- Che lo stesso decreto indica all'art. 6 gli adempimenti che gli enti locali devono porre in essere, ed in particolare la individuazione dei locali destinati ad ospitare l'ufficio (del giudice di pace) nonché la individuazione del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa. Lo stesso articolo precisa altresì che tali individuazioni debbono essere formalmente comunicate all'Amministrazione entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto.

Il 2 comma del citato art. 6 prevede espressamente che: "la mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui al comma precedente, determina la decadenza dell'istanza di mantenimento presentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012 n.156. Tali restringenti condizioni sono poi state sostanzialmente confermate dalla circolare a firma del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 15 aprile 2014, con l'aggiunta dell'obbligo, entro il termine di 60 giorni già citato, anche della comunicazione del nominativo di un referente che dovrà essere designato da ciascun ente locale interessato al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le opportune interlocuzioni.

Tutto ciò premesso

- Ritenuta la necessità di dare concreta attuazione a quanto già disposto con la deliberazione commissariale, confermando la volontà dell'Amministrazione Comunale di mantenere nell'ambito comunale un importante e strategico presidio qual'è l'ufficio del giudice di pace;
- Ritenuto altresì che a seguito di approfondite valutazioni e' emersa la opportunità di dare una confacente destinazione all'immobile di proprietà comunale che ha ospitato sino allo scorso anno la sezione distaccata del Tribunale di Trani individuando nello stesso un "polo della sicurezza e della legalità" che possa ospitare contestualmente l'ufficio del giudice di pace, eventuali altri uffici giudiziari e il Comando di Polizia Municipale;

Dato atto altresì che il competente Settore gestione del personale ha curato la indizione di una apposita selezione riservata al personale del Comune di Barletta, al fine di individuare i nominativi dei propri dipendenti destinati a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale, che dovranno essere avviati alla obbligatoria fase di formazione che si terrà tra il 7 ed il 15 luglio 2014 presso l'ufficio del giudice di pace di Trani;

Ritenuto di esprimere apposito indirizzo ai Dirigenti dei settori interessati (gestione del personale, bilancio, manutenzione, demanio e patrimonio, lavori pubblici e vigilanza), per la predisposizione ed approvazione di tutti gli atti necessari a dare attuazione a quanto disposto dal Ministro della Giustizia con proprio decreto del 7/3/2014;

Visti

Lo Statuto comunale

Il decreto legislativo n. 267/2000;

Il decreto legislativo n.165/2000;

Il decreto legislativo n.156/2012;

Il decreto del Ministero della Giustizia del 7/3/2014

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267/2000
A voti unanimi dei presenti resi in modo palese anche ai fini della immediata esecutività;

DELIBERA

1. di confermare la premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare la volontà di mantenere nella città di Barletta il presidio dell'ufficio del giudice di pace;

3. di prendere atto di quanto disposto dal Ministro della Giustizia con proprio decreto del 7/3/2014 con il quale espressamente viene previsto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Barletta alle condizioni previste dal d.lgs. N. 156/2012 e relative circolari esplicative;
4. di dare mandato ai dirigenti dei settori: gestione del personale, bilancio, manutenzione, demanio e patrimonio, lavori pubblici e vigilanza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali, anche in ordine agli appostamenti del bilancio di previsione 2014 e triennale 2014/2016, al fine di realizzare il "polo della sicurezza e della legalità" presso l'immobile comunale che ospitava la sezione distaccata del Tribunale di Trani, con il trasferimento nello stesso dell'ufficio del giudice di pace, di eventuali altri uffici giudiziari e del Comando di Polizia Municipale;
5. di attribuire al Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del dlgs 267/2000, il coordinamento dei dirigenti coinvolti nel procedimento complesso di che trattasi, nonché, la responsabilità di monitorare l'iter attuativo, garantendo il rispetto dei tempi fissati nel crono programma che sarà prodotto dal dirigente responsabile della realizzazione dei lavori e degli impianti all'interno del "polo della legalità" e dagli altri dirigenti per le rispettive attività;
6. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n.267/2000, in relazione alla necessità di rispettare la scadenza prevista dal Decreto Ministro della Giustizia del 7/3/2014 in ordine alla comunicazione da inoltrare relativamente al personale comunale individuato per svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale del Giudice di Pace, al sito ove ubicare tale ufficio e il nominativo del referente.